

ALLEGATO 1 - Istituti culturali

Istanza per l'iscrizione all'Albo Regionale degli Istituti culturali

Area di riferimento: Area Comunicazione e Promozione dei Servizi culturali

Data apertura termini: 01/01/2025

Data scadenza termini: 31/12/2025

ISTANZA

Denominazione Soggetto Titolare: _____

PEC per le comunicazioni: _____

RICHIEDENTE

LEGALE RAPPRESENTANTE

Nome: _____

Cognome: _____

Codice Fiscale: _____

Comune di nascita: _____

Provincia di nascita: _____

Data di nascita: _____

E-mail: _____

Recapito telefonico: _____

SOGGETTO TITOLARE

Denominazione: _____

Natura Giuridica (*specificare*): _____

PEC: _____

E-mail: _____

Recapito telefonico: _____

Indirizzo sede legale: _____

Comune sede legale: _____

Provincia sede legale: _____ CAP sede legale: _____

Codice Fiscale: _____

Iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) SI NO

Referente (nome cognome): _____

PEC: _____

E-mail: _____

Recapito telefonico: _____

ISTITUTO CULTURALE

Denominazione: _____

PEC: _____

E-mail: _____

Indirizzo sito internet: _____

Recapito telefonico: _____

Indirizzo Sede operativa: _____

Comune sede operativa: _____

Provincia sede operativa: _____ CAP sede operativa: _____

Sede operativa: di proprietà in concessione

**nel caso in cui sia selezionato "concessione" specificare il proprietario*

settori di attività culturali dell'Istituto Culturale

Arte Letteratura Scienze Giuridiche Scienze Storiche

Scienze Politiche altro*

**nel caso in cui sia selezionato "altro" specificare il settore di attività*

elenco dei Servizi culturali aderenti all'Istituto Culturale

Tutto il patrimonio posseduto è catalogato o in progressivo stato di catalogazione secondo gli standard descrittivi e le Regole di catalogazione vigenti e attraverso piattaforme nazionali o internazionali, indicare i cataloghi nazionali e/o collettivi cui partecipa l'Istituto.

- Attività di ricerca svolta negli ultimi due anni (2024-2025)
- Attività editoriale svolta negli ultimi due anni (2024-2025)
- Attività di promozione culturale svolta negli ultimi due anni (2024-2025)
- Attività di formazione svolta negli ultimi due anni (2024-2025)
- Istituto Culturale già iscritto all'Albo Regionale 2024

Documentazione da allegare all'Istanza

- Atto di riconoscimento della personalità giuridica, pubblica o privata, come stabilito dalla L.R. n. 24/2019, articolo 11, comma 2, lettera a).
- Statuto vigente dell'Istituto Culturale.
- Atto costitutivo o atto di analogo contenuto, o finalità, nel caso di ente pubblico.
- Elenco delle cariche sociali in vigore.
- Titolo di disponibilità della sede operativa, in particolare l'atto di proprietà o di concessione o il contratto d'affitto o di comodato, debitamente registrati, da cui si evinca la tipologia di utilizzo della sede, come stabilito dalla L.R. n. 24/2019, articolo 11, comma 2, lettera c).
- Idonea documentazione attestante la proprietà e gestione diretta del patrimonio o la concessione del proprietario all'Istituto per la gestione del patrimonio.
- Dichiarazione di interesse culturale dei beni, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
- Relazione sintetica dell'attività svolta nel campo della ricerca, didattica e divulgazione del patrimonio culturale di cui è in possesso o che gestisce.
- L'articolazione dell'orario di apertura al pubblico dei singoli servizi culturali che fanno parte dell'istituto.

ISTITUTI CULTURALI

L'iscrizione all'albo regionale è un titolo conferito agli istituti che possiedono i requisiti minimi individuati dall'articolo 11, comma 2 della legge regionale 15 novembre 2019, n. 24 (Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale), d'ora in poi "legge regionale", che si impegnano a valorizzare i propri servizi al pubblico ed a raggiungere i requisiti ulteriori ritenuti necessari in considerazione delle finalità perseguite ed i requisiti integrativi, così come descritti e dettagliati nel presente allegato.

All'albo regionale possono accedere gli istituti culturali come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge regionale.

I requisiti si distinguono in: requisiti minimi, d'ora in poi "requisiti obbligatori"; "requisiti ulteriori" e "requisiti integrativi".

Tutti i requisiti – siano essi obbligatori, ulteriori o integrativi – devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di iscrizione all'albo regionale e mantenuti per tutta la durata dell'eventuale iscrizione stessa. Ai fini dell'attribuzione del punteggio è precisata di seguito la ripartizione per ciascuna tipologia di requisito:

- requisiti obbligatori: costituiscono nel loro insieme un punteggio di 40 punti
- requisiti ulteriori: ogni requisito ulteriore corrisponde ad un punteggio di 5 punti. Il possesso di tutti i requisiti ulteriori corrisponde ad un punteggio di 30 punti.
- requisiti integrativi: ogni requisito corrisponde ad un punteggio di 5 punti. Il possesso di tutti i requisiti integrativi corrisponde ad un punteggio di 30 punti.

Il possesso dei requisiti obbligatori e dei requisiti ulteriori consente il raggiungimento della soglia minima per ottenere l'iscrizione all'albo pari a 60 punti rispetto ai 100 complessivamente attribuibili.

La somma dei requisiti obbligatori, requisiti ulteriori e requisiti integrativi concorre al raggiungimento del punteggio massimo ottenibile pari a 100 punti.

Nel caso in cui l'istituto sia già iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi dell'articolo 45 e seguenti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e Decreto Ministeriale 15 settembre 2020, n. 106, questo viene considerato in possesso dei requisiti obbligatori ed attribuito un punteggio di 40 punti, previa attestazione da parte del rappresentante legale, in fase di domanda, del possesso dei requisiti obbligatori non richiesti dalla procedura di iscrizione al RUNTS.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente allegato, si rimanda alle disposizioni generali del Regolamento.

REQUISITI OBBLIGATORI

Il mancato possesso di uno o più requisiti obbligatori equivale all'inammissibilità dell'istanza

Selezionare una delle due seguenti opzioni:

- 1)** Il soggetto titolare è iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi dell'articolo 45 e seguenti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e del decreto Ministeriale del Ministro delle Lavoro e delle Politiche Sociali 15 settembre 2020, n. 106. **Il legale rappresentante dichiara il possesso dei seguenti requisiti obbligatori** e viene attribuito un punteggio di 40 punti, previa attestazione da parte del rappresentante legale, in fase di domanda, del possesso dei requisiti obbligatori non richiesti dalla procedura di iscrizione al RUNTS.
- 2)** Il soggetto titolare non è iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi dell'articolo 45 e seguenti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e del decreto Ministeriale del Ministro delle Lavoro e delle Politiche Sociali 15 settembre 2020, n. 106. **Il legale rappresentante dichiara il possesso dei seguenti requisiti obbligatori.**

A.	Possesso della personalità giuridica pubblica o privata ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, tramite iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche. (L.R. n. 24/2019, articolo 11, comma 2, lettera a)
	L'istituto culturale deve possedere la personalità giuridica pubblica, secondo quanto previsto dall'articolo 11 del Codice civile e dalle relative norme attuative, o privata attraverso il riconoscimento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto), tramite iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche.
B.	Disponibilità di un patrimonio costituito da beni storici, scientifici, artistici, librari, archivistici, audiovisivi e multimediali, archeologici e monumentali la cui perdita rappresenterebbe un danno pubblico (L.R. n. 24/2019, articolo 11, comma 2, lettera b)

	<p>L'istituto deve avere la disponibilità di un patrimonio costituito da beni storici, scientifici, artistici, librari, archivistici, audiovisivi, archeologici o monumentali nel territorio regionale.</p> <p>Si intende “disponibile” il patrimonio culturale di proprietà dell’istituto e gestito direttamente dall’istituto stesso, ovvero di proprietà di terzi, sia pubblici che privati, e soltanto gestito da parte dell’istituto.</p> <p>In ogni caso è necessaria la presentazione di idonea documentazione attestante la proprietà e gestione diretta del patrimonio o la concessione del proprietario all’istituto per la gestione del patrimonio.</p> <p>Il patrimonio culturale dell’istituto deve avere un rilievo scientifico tale la cui perdita rappresenti un danno per la collettività. Rientrano in tale fattispecie le seguenti tipologie di patrimonio culturale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ beni dichiarati di “interesse culturale”: raccolte librerie o archivistiche, beni museali, archeologici o monumentali che siano stati formalmente oggetto di “dichiarazione d’interesse culturale” secondo la normativa vigente. La dichiarazione di interesse culturale deve comunque riguardare beni di rilevante consistenza quantitativa; ▪ beni non dichiarati di “interesse culturale”: in caso di assenza di formale di dichiarazione di interesse culturale i beni devono comunque avere consistenza quantitativa e qualitativa tale da essere inequivocabilmente considerati di notevole valore culturale e devono risultare coerenti con le finalità istituzionali dell’istituto e della fruizione pubblica. <p>In ogni caso l’istituto, compatibilmente con la tipologia dei beni, partecipa attivamente a cataloghi nazionali o almeno a cataloghi collettivi. Tutto il patrimonio posseduto è catalogato o in progressivo stato di catalogazione secondo gli standard descrittivi e le Regole di catalogazione vigenti e attraverso piattaforme nazionali o internazionali.</p>
C.	<p>Disponibilità di una sede nell’ambito del territorio regionale, presso la quale è conservato il patrimonio destinato alla fruizione pubblica, dotata di attrezzature ed organizzazione adeguate allo svolgimento della propria attività (L.R. n. 24/2019, articolo 11, comma 2, lettera c)</p>

	<p>L'istituto deve disporre di una sede operativa nel territorio regionale a norma dal punto di vista statico ed impiantistico, igienico-sanitario, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche senso-percettive secondo la normativa vigente fatte salve le deroghe previste ed essere in possesso delle relative certificazioni. La sede può essere di proprietà dell'istituto stesso, concessa da ente pubblico a titolo gratuito o oneroso, ovvero in locazione o in comodato da privato purché con atto registrato dal quale si evinca la destinazione d'uso conforme all'accesso al pubblico.</p> <p>L'istituto deve avere strutture, attrezzature ed organizzazione adeguate allo svolgimento della propria attività ovvero deve essere fornito, compatibilmente con la tipologia di patrimonio culturale posseduto, di spazi adeguati alla lettura, alla consultazione e allo studio, di postazioni multimediali e in generale di attrezzature e strumenti, compresi quelli informatici, per un'adeguata fruizione da parte del pubblico. L'istituto deve inoltre disporre di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ un sito internet attivo contenente una descrizione del patrimonio culturale posseduto e delle modalità di accesso per il pubblico, ivi compresi gli orari di apertura, lo statuto, il regolamento ed il riferimento al catalogo collettivo di riferimento (OPAC e/o Polo SBN di riferimento per la catalogazione). Tutti i dati riportati nel sito internet devono essere costantemente aggiornati e devono corrispondere a quanto riportato nella documentazione ufficiale trasmessa alla Regione; ▪ un numero telefonico, un indirizzo di posta elettronica ordinaria e di Posta Elettronica Certificata, per consentire la trasmissione di richieste da parte degli utenti e per i contatti con l'Amministrazione regionale; ▪ un collegamento internet per il personale interno e per i visitatori. <p>Gli spazi e i locali della sede operativa devono essere adeguati, idonei alla conservazione e alla tutela del patrimonio culturale e devono consentire il libero accesso da parte del pubblico, tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia.</p>
<p>D.</p>	<p>Svolgimento di attività qualificata e continuativa per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei beni appartenenti al proprio patrimonio, al fine di consentirne un'ampia e corretta fruizione da parte della collettività (L.R. n. 24/2019, articolo 11, comma 2, lettera d).</p>
	<p>L'istituto deve svolgere attività qualificata e continuativa per il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale in sua disponibilità, al fine di consentirne un'ampia e corretta fruizione da parte della collettività.</p> <p>Lo statuto dell'istituto deve quindi espressamente prevedere, quale finalità esclusiva o almeno prevalente, attività di recupero o tutela, conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale.</p> <p>Rientrano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, in tali categorie di attività: la catalogazione secondo gli standard previsti per il tipo di patrimonio culturale posseduto (ISBD, ICCD, etc.) e tramite cataloghi collettivi nazionali e/o internazionali (SBN, etc.); il riordino informatizzato degli archivi; la conservazione, il restauro, la digitalizzazione; la formazione e la promozione culturale (mostre, convegni, seminari, concerti, rassegne, pubblicazioni sulle tematiche concernenti il proprio patrimonio).</p> <p>Le attività devono avere carattere continuativo, non occasionale, elevato contenuto culturale, essere finalizzate alla fruizione pubblica e debitamente documentate.</p>

E.	Documentata esperienza maturata nel settore di intervento (L.R. n. 24/2019, articolo 11, comma 2, lettera e)
	L'istituto deve documentare attraverso una relazione l'attività svolta nel campo della ricerca, didattica e divulgazione del patrimonio culturale di cui è in possesso o che gestisce.
F.	Adeguate fruibilità pubblica del patrimonio e dei servizi culturali dell'Istituto (L.R. n. 24/2019, articolo 11, comma 2, lettera f)
	<p>L'istituto deve garantire la fruizione pubblica del patrimonio culturale e dei servizi culturali offerti.</p> <p>L'orario di apertura deve rispettare un minimo di 25 ore settimanali, garantendo il libero accesso al pubblico in orari prestabiliti.</p> <p>L'articolazione dell'orario dichiarato di apertura al pubblico dei singoli servizi culturali che fanno parte dell'istituto deve essere pubblicata sul sito internet dell'istituto medesimo. Al fine di garantire una effettiva fruizione pubblica del patrimonio culturale, l'orario minimo previsto deve essere distribuito almeno su tre giorni a settimana, di cui uno nella fascia pomeridiana o serale o in giorno festivo.</p> <p>Si precisa che per fascia pomeridiana s'intende un turno di almeno tre ore dalle ore 12:00 alle ore 18:00, mentre per fascia serale s'intende un turno di almeno tre ore dalle ore 18:00 in poi.</p> <p>Le chiusure programmate non possono superare le ventiquattro giornate lavorative nell'arco dell'anno, salvo casi particolari debitamente motivati e documentati, che l'Amministrazione regionale si riserva di valutare e di autorizzare qualora giustificati da ragioni oggettive.</p> <p>L'ammissione all'albo comporta l'obbligo per l'istituto di costituire un registro degli accessi del pubblico e di adottare formalmente un regolamento che indichi la denominazione, la sede, disciplini il funzionamento, l'organizzazione interna e le modalità di gestione e fruizione del patrimonio, ivi compreso il catalogo di riferimento (OPAC e/o Polo SBN di riferimento per la catalogazione, etc.) e dei servizi all'utenza. Tale regolamento deve essere inoltre pubblicato sul sito internet dell'istituto.</p>
G.	Assenza di scopo di lucro (L.R. n. 24/2019, articolo 11, comma 2, lettera g)
	L'istituto non deve avere scopo di lucro. L'assenza di scopo di lucro deve risultare dallo statuto o dall'atto costitutivo.

REQUISITI ULTERIORI

selezionare una delle due opzioni (SI o NO)

H.	Costituzione		
	L'istituto è costituito da almeno due anni.	SI	NO
I.	Gestione del patrimonio		
	L'intero patrimonio dell'istituto è catalogato e consultabile online	SI	NO
	Le raccolte librerie o archivistiche, beni museali, archeologici o monumentali sono state formalmente oggetto di "dichiarazione d'interesse culturale" secondo la normativa vigente.	SI	NO
L.	Svolgimento, sulla base di una programmazione pluriennale, delle attività di recupero, tutela e valorizzazione dei beni appartenenti al proprio patrimonio.		
	Le attività per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei beni appartenenti al proprio patrimonio sono svolte sulla base di un programma almeno biennale e l'istituto lo attesta attraverso una relazione.	SI	NO
	Nella programmazione pluriennale delle attività dell'istituto è posta in evidenza l'attenzione a tutte le tipologie di pubblico, favorendo il più ampio accesso al patrimonio, e all'integrazione tra cultura e sostenibilità con riferimento all'Agenda ONU 2030.	SI	NO
	Le attività di recupero, tutela e valorizzazione realizzate dall'istituto comprendono il coinvolgimento di diversi soggetti nel campo culturale.	SI	NO

REQUISITI INTEGRATIVI*selezionare una delle due opzioni (SI o NO)*

Il numero di giornate di apertura dei servizi culturali dell'istituto è superiore a quello indicato nell'orario minimo obbligatorio.	SI	NO
L'istituto realizza progetti in condivisione con altri istituti culturali non ancora iscritti all'albo o servizi culturali non ancora accreditati nelle organizzazioni regionali.	SI	NO
I servizi culturali dell'istituto sono aperti oltre l'orario minimo obbligatorio anche in orario serale o nelle giornate prefestive in occasione di eventi.	SI	NO
L'istituto realizza progetti organici di digitalizzazione dedicati a valorizzare e tutelare il patrimonio di pregio nel rispetto di standard condivisi per la produzione di immagini e con la generazione di metadati pertinenti, fatte salve le azioni per il mantenimento del bene.	SI	NO
L'istituto realizza interventi specifici di promozione e comunicazione del patrimonio digitalizzato.	SI	NO
L'istituto realizza progetti in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado e con gli istituti di formazione.	SI	NO

Data ____/____/2025

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

*L'istanza deve essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante
ovvero con firma autografa allegando copia documento di identità in corso di validità*